



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Servizi Postali*

**DETERMINA N. 27/18/DSP**

**ANNULLAMENTO DETERMINA N. 26/18/DSP E DEFINIZIONE DELLA  
CONTROVERSIA TARGHETTA/SDA**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, e, in particolare, l’art. 14, comma 2, a norma del quale “*nei casi in cui il fornitore del servizio è chiamato a rispondere dei disservizi è previsto un sistema di rimborso o di compensazione*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia del Sig. Maurizio Targhetta (di seguito, l’Utente), pervenuta il 7 marzo 2018, relativa al mancato recapito, a causa di perdita e/o smarrimento, di una spedizione di un collo di 1 kg, con lettera di vettura SDA n. 2833898044730 del 23 gennaio 2018, in cui risulta mittente la Forrec S.r.l., società presso la quale l’Utente ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa;

VISTA la nota del 20 marzo 2018, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento, specificando che è esclusa dall’ambito del procedimento ogni determinazione relativa al risarcimento dei danni, in quanto non rientrante nelle competenze dell’Autorità;

VISTA le note del 30 marzo 2018 e del 10 aprile 2018, con cui SDA Express Courier S.p.A. (di seguito, SDA o la Società) ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza e ha sostenuto:

- di non aver nessun rapporto contrattuale con il Sig. Maurizio Targhetta, il quale avrebbe usufruito dei servizi della Tecnostar S.a.s. (di seguito, Tecnostar), affidando a quest’ultima il pacco oggetto della spedizione *de quo*;

- di aver già provveduto a liquidare il rimborso per la spedizione *de quo* a favore della Tecnostar S.a.s., società con la quale SDA ha sottoscritto il contratto relativo alla citata lettera di vettura n. 2833898044730;

VISTA la definizione di cui all’art. 1, comma 1, *lett. h)* della citata “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*”, a norma della quale, per utenti si intendono “*le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi postali in qualità di mittente o destinatario*”;

CONSIDERATO che sulla lettera di vettura è indicato come mittente della spedizione non Tecnostar, ma la Forrec S.r.l., società alle cui dipendenze l’Utente ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa;

RITENUTO, conseguentemente, che il rimborso per la spedizione non andata a buon fine, secondo quanto previsto per la tipologia di servizio e per il peso della spedizione, spetti all’Utente;

RITENUTO che, essendo indicato sulla lettera di vettura rilasciata all'Utente il logo di SDA, il fornitore del servizio chiamato a rispondere del disservizio e ad applicare il sistema di rimborso o di compensazione di cui all'art. 14, comma 2 del d. lgs. n. 261/1999 sia SDA;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla Carta della qualità di SDA, *“le spedizioni non assicurate vengono rimborsate nei limiti della responsabilità vettoriale di 1 euro per kg di peso lordo di merce trasportata come da normativa in vigore, oppure entro il limite di 6,20 euro per kg di peso lordo di merce trasportata se è stato attivato l'accessorio “copertura basic””*;

CONSIDERATO che, dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, la spedizione dell'Utente non risulta essere assicurata e che, secondo quanto riportato nella lettera di vettura, l'invio postale ha un peso pari a 1 kg, per cui all'Utente spetterebbe un indennizzo pari ad un euro, che non assicura il rimborso del corrispettivo pagato per il servizio;

RITENUTO che l'importo previsto da SDA a titolo di indennizzo non possa in alcun modo considerarsi proporzionato al pregiudizio arrecato, né tantomeno essere considerato idoneo a tenere indenne l'utente dalle conseguenze economiche e pregiudizievoli originate dal disservizio;

RITENUTO, pertanto, che l'indennizzo previsto da SDA, in base ai principi riconosciuti nella regolamentazione di questa Autorità, non soddisfi i requisiti di equità

VISTA la nota del 5 luglio 2018 con cui la scrivente Direzione ha richiesto all'Utente di trasmettere un'autodichiarazione relativa alla sua posizione rispetto alla Società Forrec, mittente dell'invio oggetto di controversia, e circa il suo diritto a percepire per conto della medesima società l'indennizzo spettante per il mancato recapito dell'invio;

VISTA la nota del 26 luglio 2018, con cui è stato sollecitato un riscontro alla suddetta richiesta avvisando l'Utente che, in mancanza, la Direzione avrebbe proceduto all'archiviazione del procedimento;

VISTA la determina n. 26/18/CONS, del 7 agosto 2018, recante *“Definizione della controversia Targhetta/SDA”*, che non accoglie l'istanza di risoluzione di controversia dell'Utente, in quanto non risultava pervenuta all'Autorità la suddetta autodichiarazione;

VISTA la nota del 21 agosto 2018, con cui l'Utente fa presente di aver inviato la autodichiarazione all'Autorità entro il termine indicato nella richiesta;

CONSIDERATO che l'autodichiarazione dell'Utente, inviata via PEC all'Autorità in data 2 agosto 2018, è stata acquisita agli atti del relativo procedimento solo in data 21 agosto 2018, a causa di un mero errore materiale in fase di protocollazione;

RITENUTO di dover, conseguentemente, annullare la citata determina n. 26/18/CONS;

RITENUTO, in via equitativa, che SDA debba corrispondere all'utente, in aggiunta all'indennizzo previsto dalla Carta della qualità per le spedizioni non assicurate (pari a 1€), una somma corrispondente al corrispettivo pagato dall'Utente per il servizio;

## **DETERMINA**

### **Art. 1 – Annullamento**

1. La determina n. 26/18/CONS è annullata.

### **Art. 2 – Definizione della controversia**

1. La società SDA Express Courier S.p.A., con sede legale in Roma in viale Europa n. 175, è tenuta a corrispondere all'istante, a titolo di compensazione per la mancata consegna della spedizione, l'importo di 1 euro più il corrispettivo pagato dall'Utente per il servizio.
2. Il suddetto pagamento deve essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'Utente, bonifico elettronico o altra modalità concordata con lo stesso.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 04/09/2018

Il Direttore  
Claudio Lorenzi

